



Provincia di Cremona

Corso Vittorio Emanuele II, 17 - C.F.80002130195

Settore Patrimonio e Provveditorato

Dirigente: Ing. Rossano Ghizzoni

e-mail: patrimonio@provincia.cremona.it – PEC protocollo@provincia.cr.it

***LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ELEVAZIONE
INSTALLATI NEI FABBRICATI PROVINCIALI PER GLI ANNI 2014.***

Impresa : da definirsi tramite trattativa privata

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto le prestazioni necessarie per espletare il servizio di assistenza, controlli tecnici periodici, lavori di manutenzione ordinaria e lavori di riparazione guasti su chiamata per gli anni **2014** sino al 31/12/2014 degli ascensori, servoscala, piattaforme e montacarichi installati presso gli edifici della Provincia.

Essi comprendono i lavori di cui ai punti **a), b), c) e f1) dell'art. 24** del presente Capitolato.

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Il contratto dei lavori di cui al presente appalto è stipulato in parte a misura come espressamente previsto nell'elenco dei canoni per singoli impianti e per i singoli adeguamenti di manutenzione straordinaria, comprensivi degli oneri della sicurezza ed in parte in economia per i lavori di ripristino, sostituzioni

Nel seguente prospetto è indicata la categoria e l'importo dei lavori per l'anno 2014.

Importo soggetto a ribasso	Euro 24.390,16
Sicurezza gestione DUVRI	Euro 200,00
Importo base gara da vincolare a contratto	Euro 24.590,16

L'importo stabilito a corpo per la gestione del DUVRI ammonta ad Euro 200,00 all'anno.

Le somme indicate nel precedente prospetto non si devono ritenere che presuntive della composizione del lavoro e potranno variare in più o in meno senza che tale fatto dia alcun diritto a compensi o sovrapprezzi alla Ditta, alla quale non potrà essere accreditato che l'importo delle prestazioni eseguite, **valutate a CANONE** per singolo impianto mantenuto funzionante ed efficiente secondo le disposizioni della D.L.

La D.L. comunicherà alla Ditta gli effettivi impianti da mantenere in efficienza: nel corso del rapporto contrattuale potrebbero essere in fase di esecuzione lavori di adeguamento normativo che potrebbero comportare la sospensione della manutenzione di alcuni impianti; in tali casi verrà riconosciuta l'effettiva prestazione eseguita senza che la ditta possa avere ulteriori pretese (es: per 1 sola visita annuale verrà riconosciuto il canone annuale al 50%, per nessuna visita non verrà riconosciuta alcuna prestazione).

La D.L. comunicherà alla Ditta i nuovi impianti da mantenere in efficienza presi in carico a seguito di ultimazione di lavori di adeguamento normativo, previo concordamento del nuovo canone.

La categoria prevalente delle opere è:

- Categoria **OS4** : IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI.

L'appaltatore dovrà altresì possedere i requisiti di cui alla legge 37/08 art. 1 lett. F

ART. 3 - VARIAZIONE DELLE OPERE PROGETTATE

Le descrizioni di cui ai precedenti articoli ed agli elaborati allegati al contratto rendono ragione delle opere da eseguire, ferma restando la facoltà della Direzione dei Lavori di apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente capitolato.

ART. 4 - OSSERVANZA DELLE VIGENTI LEGGI E REGOLAMENTI

I lavori saranno eseguiti in base alle disposizioni indicate nel presente capitolato d'oneri e nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici rivisto con DPR 207/2010, secondo le disposizioni dettate all'atto della esecuzione dalla Direzione dei Lavori; inoltre, si intendono applicabili al contratto, purché non siano con esse in contraddizione, tutte le seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

- 1) Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni; nuovo codice degli appalti D.Lgs 163/06 e succ. modifiche ed integrazioni;
- 2) Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. rivisto con DPR 207/2010.
- 3) Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato approvato con D.P.R. 207/2010.
- 4) Tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche compreso il Rego-

lamento dei Contratti della Provincia, la legge 37/08 e relativi regolamenti, quando applicabili, le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro compreso il D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero il D.Lgs 81/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

5) D.P.R. 30 Aprile 1999 n° 162 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 5 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per l'importo pari al 10% dell'importo dei lavori al netto dell'I.V.A.. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei lavori e cesserà di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La cauzione definitiva prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

In caso di mancata costituzione della suddetta garanzia si procederà, ai sensi del comma 2 art. 30 Legge 109/94 e successive modificazioni e del Regolamento dei Contratti, alla revoca dell'affidamento con incameramento della cauzione.

ART. 6 - SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

Sono a carico dell'appaltatore:

- a) le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) le tasse di registro e di bollo principali e complementari, diritti di segreteria, ecc.;
- c) le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- d) le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- e) le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

L'appaltatore è tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dalle leggi vigenti in materia e dal Regolamento dei contratti della Provincia.

ART. 7 - ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

L'anticipazione contrattuale non verrà corrisposta ai sensi delle vigenti disposizioni.

ART. 8 - SUBAPPALTO O COTTIMO

Il ricorso al subappalto o cottimo è disciplinato dall'art. 18 della Legge 19.03.1990 n° 55 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con l'art. 34 del D.L. 406/91 e dell'art. 34 della L. 216/95, con l'art. 9 della L. 415/98 e secondo l'art. 170 del D.P.R. 207/2010. L'appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Provincia almeno 20 gg prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni ivi previste con la contestuale trasmissione di certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge per la qualificazione alle procedure per l'affidamento di lavori ed opere pubbliche per idonee categorie e classificazioni.

L'appaltatore dovrà altresì contestualmente presentare idonea certificazione in ordine alla non sussistenza nei confronti del subappaltatore o affidatario del cottimo di alcuno dei requisiti di cui all'art. 10 L. 575/65.

Il subappaltatore è tenuto a dimostrare all'Amministrazione appaltante, dietro semplice richiesta, il rispetto del trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N. e Territoriale e di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali nei confronti della mano d'opera impiegata.

Per il rispetto dei suddetti obblighi sussiste la responsabilità dell'Appaltatore.

Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle richiamate, si applicano anche alle attività che richiedono l'impiego di mano d'opera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell'importo dei lavori affidati ovvero d'importo superiore a 100.000,00 Euro purché il costo della manodopera superi il 50% dell'importo del contratto da affidare.

Si segnala che l'Amministrazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti.

Si precisa che tutti i vari interventi programmati vengano eseguiti da un'unica Ditta, ovvero che le operazioni previste dal capitolato verranno eseguite da una squadra con personale di un'unica ditta (non squadre miste): tale condizione permette di considerare gli interventi esenti dal campo d'azione del D.Lgs. 494/96, succ. D. Lgs. 528/99 e succ. D.Lgs 81/2006; in aggiunta, si presume che l'impresa aggiudicataria esegua le lavorazioni in modo diretto con proprio personale per cui si dovrà attenere alle disposizioni e regole contenute nel DUVRI redatto dall'UTP: nel caso in cui ritenesse opportuno avvalersi di personale esterno (subappalto ...) questo dovrà essere preventivamente autorizzato e definito in termini di gestione sicurezza.

Accertata la piccola entità delle operazioni da eseguire in modo concreto ed i reali rischi annessi ritenuti minimi, non saranno ammesse squadre miste con personale dell'impresa principale e con personale dell'impresa subappaltatrice in quanto si verrebbero a definire 2 Ditte che opererebbero contemporaneamente con l'obbligo del coordinamento da parte della Stazione Appaltante.

In ogni caso l'Impresa dovrà consegnare all'U.T.P. idoneo piano sostitutivo di sicurezza che dovrà considerare il tipo di immobile all'interno del quale eseguirà le sue prestazioni (immobili scolastici con presenza di studenti), dovrà indicare il personale incaricato delle operazioni previste e dichiarare di avvalersi / non avvalersi di personale esterno alla propria organizzazione aziendale.

ART. 9 - OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'IMPRESA

Oltre quelli previsti dal Capitolato Generale e da quelli specificati nel presente capitolato d'oneri, l'Impresa è tenuta in modo assoluto ai seguenti altri obblighi di cui dovrà tenere conto nello stabilire i prezzi:

1. Gli impianti interessati dal servizio di manutenzione sono considerati sede di cantiere. Non viene pertanto riconosciuto alcun compenso alla ditta per gli oneri necessari per raggiungere i suddetti impianti per l'esecuzione delle opere richieste.
2. Qualora venissero eseguiti lavori o depositi su aree di uso pubblico aperte alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli, l'impresa a proprie cure è tenuta ad apporre e mantenere tutte le segnalazioni regolamentari, opportunamente vigilate secondo quanto prescritto dal vigente Codice della Strada e dal relativo regolamento, nonché dal regolamento edilizio allegato al P.R.G. del Comune dove si svolgono i lavori. Dette segnalazioni dovranno essere tempestivamente aggiornate secondo l'evolversi dei lavori stessi ed inoltre dovranno essere mantenute in perfetta efficienza anche durante le ore notturne ed i giorni non lavorativi, restando inteso che in caso di infortunio alle persone o danni alle cose per mancate ed insufficienti segnalazioni o ripari o per qualsiasi altra ragione, l'impresa appaltatrice si assume ogni responsabilità rimanendo quindi completamente sollevata ed indenne l'amministrazione appaltante ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
3. Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai, ai sensi del D.Lgs 81/08 delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; qualora l'impresa arrecasse danni diretti od indiretti ai beni pubblici e privati farà carico alla stessa di liquidare i relativi indennizzi.
4. Fornire alla Direzione Lavori, entro i termini prescritti dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
5. Fornire, senza alcun speciale compenso, operai, attrezzi e strumenti per le misurazioni relative alle operazioni di consegna, alla verifica e contabilità dei lavori.
6. Mantenere in perfetto stato di conservazione tutte le opere principali ed accessorie che siano, in tutte le loro parti, sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione. Qualora l'Impresa trascuri l'esecuzione di riparazioni o lavori per la buona conservazione delle opere, sarà provveduto d'ufficio, addebitando le relative spese all'impresa stessa mediante detrazione del credito residuo.
7. Mantenere costantemente sotto controllo tutte le macchine indicate nell'allegato n. 03 garantendo un elevato standard di sicurezza.
8. Conservare le vie ed i passaggi interessati dalle opere da costruirsi, provvedendo a sue spese alle even-

tuali opere provvisorie.

9. Ogni onere e spesa per l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli artt. 5 - 6 - 8 del Capitolato Generale comprese le spese di contratto, copia, stampa e stampati, di bollo, di registro, postali, telefoniche e telegrafiche per comunicazioni d'ufficio con l'Impresa per notifiche di ordini inerenti ai lavori, diritti di segreteria e simili e di ogni altra spesa eventuale riguardante i lavori stessi; rimane a carico della stazione appaltante la sola I.V.A.

10. Fornire ed eseguire, senza alcun speciale compenso, tutte le campionature che saranno richieste dalla Direzione Lavori.

11. Eseguire le riparazioni e le sostituzioni delle parti più importanti degli impianti utilizzando ricambi originali. Qualora l'impresa sia nella impossibilità di approvvigionarsi dei ricambi in narrativa, dovrà darne prova documentata alla stazione appaltante che si riserva di provvedere alla riparazione direttamente attraverso il produttore dell'impianto senza che l'appaltatore del servizio di manutenzione possa opporvisi nè avanzare pretesa alcuna.

12. La stazione appaltante si riserva la possibilità di sottoporre in qualsiasi momento ciascun impianto al controllo della ditta costruttrice al fine di verificare l'eventuale installazione non autorizzata di ricambi non originali in parti importanti dell'impianto senza che l'appaltatore del servizio di manutenzione possa opporvisi o avanzare pretesa alcuna.

13. L'Impresa è l'unica responsabile delle opere appaltate; la presenza sul lavoro del personale di controllo della Direzione Lavori non diminuisce queste condizioni di responsabilità.

14. Per consentire il regolare svolgimento delle normali attività i lavori dovranno essere eseguiti in base alle disposizioni impartite dalla D.L.

15. Dopo ogni intervento dovrà essere consegnato alla D.L., debitamente compilato e controfirmato da personale presente sul luogo dell'intervento, il consueto verbale di intervento.

ART. 10 - PREZZI UNITARI

I controlli tecnici periodici previsti dal presente Capitolato, tutte le prestazioni *di canone* nonché gli interventi di ammodernamento previsti nell'elenco prezzi, verranno valutati in base ai prezzi unitari per singolo impianto / singolo intervento contenuti nell'elenco prezzi, **con l'applicazione del ribasso d'asta offerto**.

I lavori e le somministrazioni per le opere in economia *extra canone* ordinate dalla D.L., verranno valutati in base ai prezzi di mercato, **senza deduzione del ribasso d'asta offerto**: la D.L., solo per lavori di una certa entità, si riserva la facoltà di valutare di volta in volta la necessità di chiedere più preventivi ed affidare il lavoro al miglior offerente.

La Ditta aggiudicataria della manutenzione non potrà sollevare alcuna obiezione se alcuni lavori saranno affidati ad altre Ditte.

Nei prezzi per singolo impianto / intervento si intende compreso e contenuto ogni onere riflettente le diverse assicurazioni di operai, ogni spesa principale e provvisoria, ogni trasporto sia con gli ordinari

mezzi, sia col sussidio di quelli meccanici e infine ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori compiuti secondo le migliori regole e le prescrizioni del presente capitolato fino al collaudo e ciò anche quando non sia esplicitamente dichiarato nelle descrizioni delle singole voci.

I prezzi unitari per singolo impianto / intervento alle condizioni del Capitolato Generale e del presente Capitolato diminuiti del ribasso d'asta, si intendono formulati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e quindi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Nelle voci di cui all'elenco prezzi, si intendono compresi gli oneri tutti per la formazione di tutte le opere per la sicurezza eseguite a regola d'arte ed in conformità alle normative vigenti (regolamentari ponti di servizio, dei parapetti, etc.) delle difese e di tutte le opere provvisorie necessarie ad una regolare esecuzione delle varie categorie di opere ed a garantire l'incolumità degli operai e degli addetti ai lavori nonché l'attuazione delle prescrizioni contenute nel DUVRI ANNUALE sottoscritto dalla Ditta.

I prezzi unitari per singolo impianto / intervento alle condizioni del Capitolato Generale e del presente Capitolato diminuiti del ribasso d'asta non contengono esclusivamente i costi per la gestione del DUVRI quantificati a parte a corpo per singolo anno contrattuale secondo quanto riportato nella specifica relazione.

ART. 11 - NUOVI PREZZI

Le prestazioni di canone aggiuntivi (*gestione di nuovi impianti*) non indicati nell'elenco prezzi verranno valutate dalla D.L. sulla base di canoni analoghi contenuti nell'elenco suddetto, comunicate alla Ditta aggiudicataria e pagati **senza l'applicazione del ribasso offerto**.

Le prestazioni extra canone saranno conteggiate in base ai correnti prezzi di mercato, senza l'applicazione del ribasso percentuale offerto e senza redigere il verbale di concordamento nuovi prezzi.

ART. 12 - DISCIPLINA ECONOMICA DELL'ESECUZIONE DELL'OPERA

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica l'art. 1664 1° comma del Codice Civile. Al presente appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori offerto, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale ed il tasso d'inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2%, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei medesimi.

ART. 13 - PERSONALE DELL'IMPRESA E DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con maestranze e personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato numericamente alle necessità.

Il Direttore dei lavori, ricorrendone i motivi, ha il diritto di esigere quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato Generale d'appalto.

ART. 14 - CUSTODIA DEI CANTIERI

L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiana, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

ART. 15 - OBBLIGO DI APPLICAZIONE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO ED OSSERVANZA DELLE LEGGI IN MATERIA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori nonché le condizioni risultanti dalle successive modificazioni ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Impresa si obbliga infine ad osservare le clausole contenute nei patti nazionali e provinciali, sulle casse edili ed enti scuola, relative al versamento dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per le ferie, gratifiche, ecc., indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere all'amministrazione o ente committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'art. 18 comma 8 della legge 19/03/90 n° 55.

L'Appaltatore e, suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere, periodicamente, all'Amministrazione copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

L'appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le leggi vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, in particolare dovrà dichiarare che è a conoscenza di dette leggi e delle conseguenti sanzioni previste per le ditte inosservanti.

La Provincia si riserva, ai sensi dell'art. 21 della Legge 13.09.1982 n° 646 e successive modifiche, di chiedere la risoluzione del contratto nel caso che a carico dei responsabili della Ditta aggiudicataria

dell'appalto, o dell'eventuale subappaltatrice, risulti la sussistenza di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956 n° 1423, ovvero dei procedimenti indicati nelle altre relative leggi vigenti.

Ai sensi del D.P.C.M. n° 187 del 11.05.1991, se l'Impresa aggiudicataria rientra nella classificazione riportata dall'art. 1 dovrà prima della stipula del contratto comunicare la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nell'assemblea societaria nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

L'aggiudicataria dovrà, inoltre, secondo il disposto dell'art. 2 - comma 1° - del D.P.C.M. N° 187 comunicare a questa Amministrazione - in corso d'opera - le variazioni verificatesi nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato prima della stipula del contratto di appalto. Qualora l'aggiudicatario sia un Consorzio esso è tenuto a comunicare i dati previsti dal 1° comma dell'art. 1 di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera.

ART. 16 - PIANI DI SICUREZZA

I lavori oggetto del presente appalto per tipologia ed entità non rientrano nelle categorie previste dall'art.3 del D.L.494/96 e succ. integrazioni (D.Lgs. 81/2006) e D.P.R. attuativo. Si è infatti ipotizzata durante lo svolgimento del cantiere la presenza di maestranze dell'impresa appaltatrice e delle eventuali subappaltatrici in modo separato e distinto: non saranno ammesse squadre miste con personale della ditta principale che lavora congiuntamente con personale della eventuale ditta subappaltatrice. La Ditta principale potrà avvalersi del subappalto nei limiti di legge purché dichiari che il personale della ditta subappaltatrice operi in modo indipendente ed autonomo.

Le Imprese esecutrici hanno l'obbligo di predisporre il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Tale piano deve essere consegnato all'Amministrazione prima della stipula del contratto e dovrà essere allegato al contratto stesso a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

In base all'art. 21 del Decreto Legge 19.09.1994 n° 626 il piano dovrà contenere l'elenco di tutti i rischi a cui è esposto il lavoratore relativamente all'attività svolta, le varie misure di protezione e prevenzione adottate, la scelta dei DPI (dispositivi di protezione individuale) di cui al titolo IV D.Lgs 19.09.1994 n° 626, tenuto conto dei possibili rischi presenti in cantiere edile.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Sarà obbligo dell'appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità e la sicurezza fisica dei lavoratori; rimane inteso che l'appaltatore assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione dei Lavori.

All'appaltatore è inoltre fatto obbligo di prendere visione dei piani della valutazione dei rischi depositati presso l'ufficio del responsabile del servizio di prevenzione in via Bella Rocca n. 7, relativi agli edifici nei quali sarà chiamato ad intervenire.

Dell'assolvimento di tale obbligo sarà redatto apposito verbale.

In ogni caso si richiamano fin d'ora i rischi più ricorrenti nell'ambito dei lavori di cui trattasi:

- presenza di persone nelle strutture (studenti, impiegati, utenti, ecc.)
- presenza di impianti elettrici in tensione;
- presenza di impianti termici in funzione e/o pressione;
- presenza di alcuni anelli di cantina isolati con materiale contenente fibre di amianto;
- presenza di coperture costituite da lastre di fibrocemento amianto;
- necessità di garantire la percorribilità delle vie d'esodo.

La ditta si obbliga a considerare dette situazioni ad impartire alle proprie maestranze opportune istruzioni, a redigere il piano sostitutivo di sicurezza. In ogni caso, qualunque intervento di manutenzione sugli impianti dovrà essere adeguatamente segnalato con la necessaria cartellonistica; eventuali depositi di materiali o di attrezzi non dovranno interferire con l'attività scolastica ovvero lavorativa nel caso di uffici: oltre alla cartellonistica, la zona dovrà essere isolata con catenelle o nastro bianco e rosso.

Data la imprevedibilità degli interventi manutentivi e comunque la modesta consistenza di ogni singola prestazione si ritiene che la fattispecie in esame sia esente dagli obblighi previsti dal decreto 494/96 recepito dal D.Lgs. 81/2006.

Nel caso qualche intervento complesso dovesse ricadere nella suddetta fattispecie si provvederà a redigere il preventivo piano di sicurezza.

L'impresa è tenuta inoltre all'osservanza del regolamento per la prevenzione infortuni sul lavoro approvato con D.P.R. 1.7.1956 N. 164, al D.Leg.vo 626/94 e successive modificazioni e integrazioni e di ogni norma in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Su tema si rimanda integralmente alla relazione specifica allegata al progetto.

ART. 17 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI

I lavori riguarderanno tutto il periodo relativo all'anno **2014** e dovranno essere eseguiti con regolarità e tempestività e comunque con la frequenza di cui all'art. 15 del D.P.R. 162/99 e succ. aggiornamenti.

In particolare tutti gli impianti dovranno essere controllati periodicamente secondo le esigenze dell'impianto almeno **2 volte** nei seguenti periodi (punto 1 lett. a) dell'art. 24 del presente Capitolato) :

- 1° verifica 15 gennaio - 15 febbraio
- 2° verifica 15 novembre - 15 dicembre

e almeno **2 volte** per le verifiche obbligatorie nei seguenti periodi (punto 2 lett. a) dell'art. 24 del presente Capitolato) :

- 1° verifica 15 marzo - 15 aprile
- 2° verifica 15 settembre - 15 ottobre

In caso di particolare urgenza e necessità previo idoneo preavviso la Ditta si obbliga ad intervenire anche nei giorni di sabato, domenica e festività in genere.

ART. 18 - ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L'Impresa è tenuta all'assicurazione di tutti gli operai e conducenti da essa dipendenti contro gli infortuni sul lavoro, le malattie, la disoccupazione, la invalidità e la vecchiaia, presentando all'Ufficio Tecnico Provinciale di Cremona, la polizza relativa all'assicurazione degli operai (Legge 31.01.1904 n° 51 T.U. sugli infortuni degli operai sul lavoro e relativo regolamento approvato con R.D. 15.02.1904 N° 141).

ART. 19 - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA INVALIDI E REDUCI DI GUERRA

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare scrupolosamente le norme in vigore e quelle che eventualmente venissero emanate durante l'esecuzione dell'appalto in materia di assunzione di mano d'opera in genere ed in particolare l'assunzione di invalidi, reduci di guerra e partigiani.

ART. 20 - ANTICIPAZIONI DI SOMME

Non è prevista alcuna modalità che preveda anticipazione di somme.

ART. 21 - PAGAMENTI

Per le prestazioni rientranti nel canone, i pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di fattura compilata al netto del ribasso d'asta debitamente controllata e vistata dal tecnico competente.

La fatturazione dei canoni dovrà avvenire con cadenza semestrale posticipata (a giugno e a dicembre); anche la fatturazione degli oneri di gestione DUVRI dovrà avvenire con cadenza semestrale posticipata (50% dell'importo a corpo senza applicazione dello sconto contrattuale a giugno e saldo a dicembre sempre senza applicazione dello sconto contrattuale).

La fatturazione dell'intervento straordinario avverrà a conclusione dello stesso previa acquisizione della relativa documentazione.

Per le prestazioni extra canone ordinate dalla D.L., i pagamenti verranno effettuate dietro presentazione di fattura compilata senza applicazione del ribasso d'asta debitamente controllata e vistata dal tecnico competente.

La liquidazione delle fatture avverrà secondo i tempi previsti dall'art. 29 del Capitolato Generale

d'Appalto calcolati dalla data di assunzione a protocollo delle fatture stesse che poi verranno trasmesse per il pagamento al Settore Ragioneria.

Prima della liquidazione delle fatture il Direttore dei lavori ha la facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, come dettato dall'art. 9 del D.P.C.M. 55 del 1991.

ART. 22 - CONTO FINALE E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI

Salvo che le norme in vigore al momento della conclusione della prestazione diversamente dispongano, entro e non oltre 3 mesi dal **31.12.2014** verrà emesso il decreto di svincolo del deposito cauzionale con valenza di certificato di regolare esecuzione del lavoro.

Data la particolarità dei lavori, eseguiti a misura per singolo impianto e liquidati dietro presentazione di fattura, il decreto attesterà la regolarità della posizione della ditta nei confronti degli enti previdenziali ed assistenziali, nonché l'ammontare complessivo delle prestazioni, intendendosi il controllo della regolarità tecnica e contabile eseguito in occasione di ogni liquidazione di fattura.

Qualora siano riscontrate delle manchevolezze nelle quantità esposte nelle fatture ovvero dei difetti sia nei materiali che nelle modalità di esecuzione dei lavori, sempre che le prestazioni siano accettabili senza pregiudizio per l'opera compiuta, sarà data motivata comunicazione scritta all'impresa affinché possa presentare le proprie controdeduzioni entro il termine stabilito dalle leggi vigenti.

Qualora le giustificazioni dell'impresa non fossero accettate, verrà applicata un'adeguata e giustificata riduzione di prezzo in sede di liquidazione delle fatture.

Qualora durante il periodo di validità del presente appalto la D.L. riscontrasse che le operazioni previste ai punti **a), b), c), f1), dell'art. 25** del presente capitolato non fossero state realizzate o fossero realizzate non correttamente verrà applicata una penale di **€. 150,00** ad infrazione; tale infrazione verrà notificata alla Ditta con R.R.R.: la fattura relativa alla manutenzione periodica dell'impianto ove è stata riscontrata l'infrazione (o le infrazioni) sarà decurtata dell'importo totale delle penali notificate alla Ditta.

Qualora durante il periodo di validità del presente appalto la D.L. riscontrasse che non sia stato rispettato il programma-calendario delle verifiche verrà applicata una penale di **€. 200,00** secondo le procedure sopra indicate; nel caso in cui, si dovesse effettuare interventi per ottemperare a disposizioni specificate nel verbale rilasciato dal soggetto che ha effettuato la verifica periodica, essi dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data del verbale; se entro tale termine i lavori non fossero ancora iniziati senza alcuna giustificazione del loro mancato inizio tale inadempienza sarà causa di rescissione del contratto. Tali lavori dovranno essere realizzati anche comportando l'ultravigenza del contratto oltre il termine di scadenza per i giorni necessari per il compimento degli stessi.

Qualora la Ditta non effettui la prestazione del servizio di reperibilità nei termini e con i criteri indicati **nell'art. 24** del presente si applicherà una penale pari a **€. 250,00**; in caso di comprovata mancata attivazione, anche temporanea per più di 30 minuti del servizio di reperibilità al recapito telefonico comunicato si procederà all'applicazione di una penale di **€. 300,00.**

In caso di mancata attivazione, anche temporanea per più di 30 minuti del servizio di reperibilità al recapito telefonico comunicato, per la seconda volta si procederà alla rescissione in danno del contratto, trattandosi di grave inadempienza contrattuale.

In fase di liquidazione dell'ultima fattura, relativa all'appalto in questione saranno riprese e discusse tutte le controversie sorte.

Con l'emissione e la liquidazione delle ultime fatture qualora non fossero state presentate dall'impresa specifiche riserve scritte in merito, saranno ritenute regolarmente contabilizzate e liquidate tutte le quantità relative all'intero appalto.

Dopo l'acquisizione delle dichiarazioni liberatorie degli enti previdenziali sarà svincolato il deposito cauzionale mediante emissione di apposito decreto da parte del dirigente competente.

ART. 23 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie fra il Committente e l'incaricato daranno composte nei modi e nei termini li legge. Il Foro competente è quello di Cremona.

ART. 24 - DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI

a) Interventi periodici

Il servizio oggetto del presente appalto comprende la fornitura dei materiali e della mano d'opera occorrenti per l'esecuzione delle sotto elencate prestazioni:

- controlli tecnici periodici eseguiti da persona munita di certificato di abilitazione a da Ditta specializzata ovvero da un operatore comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale abilitato ex art. 6, 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. 24/12/1951 n. 1767. Essi prevedono ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 162 del 30/04/1999 l'espletamento delle seguenti mansioni:

• 1) periodicamente secondo le esigenze dell'impianto: (almeno n° 2 visite - vedi art. 17)

- verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici ed in particolare delle porte dei piani e delle serrature;

- la verifica dello stato di conservazione delle funi e delle catene;

- le operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle porte.

• 2) due volte all'anno per gli ascensori ed una volta all'anno per i montacarichi (nei periodo indicati nell'art. 17) :

- la verifica dell'integrità e dell'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;

- la verifica scrupolosa e minuta delle funi, delle catene e i loro attacchi;

- la verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico e dell'efficienza dei collegamenti con la terra;

- l'annotazione dei risultati di queste verifiche sul libretto così come prescritto dal comma 4 art. 19 D.P.R. 29.05.1963 n° 1497 e dal comma b) del P.to 16.2.1 del D.M. 9.12.87 n° 587 e dall'art. 16 del D.P.R. 162 del

30/04/1999.

Del verbale redatto durante l'esecuzione delle operazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovrà inoltre essere fornita n° 1 copia al Settore Edilizia; il verbale, attestante l'avvenuto controllo con l'indicazione della data e della natura dell'intervento eseguito, dovrà essere conforme al modello appositamente predisposto dall'Ufficio Tecnico Provinciale. Il verbale dovrà essere firmato dai tecnici esecutori degli interventi, dai rappresentanti degli edifici in cui questi si sono tenuti e pervenire entro **48** ore, anche tramite fax, dall'esecuzione degli stessi.

b) Interventi su chiamata

Nei prezzi di cui all'allegato elenco (canoni annui) si intende compreso, per ogni impianto oltre a quanto indicato al p.to a), l'invio di personale specializzato, ad ogni richiesta del committente, entro i limiti del normale orario di lavoro (8,00-18,00) per ovviare ad eventuali interruzioni di funzionamento e garantire la continuità del servizio. Tali interventi dovranno essere eseguiti **entro 48 ore dall'ordine telefonico e entro 24 ore se ordinati tramite fax.**

c) Assistenza agli enti di controllo

Nei prezzi di cui all'allegato elenco (canoni annui), oltre a quanto indicato ai p.ti a) e b) si intende compresa per ogni impianto:

- 1) l'assistenza del personale della ditta alle visite periodiche dell'ente preposto ai controlli ex art. 13 del D.P.R. 162 del 30/04/1999;
- 2) tutti gli interventi, adeguamenti necessari per il corretto funzionamento degli impianti indicati nel verbale rilasciato al proprietario e alla Ditta incaricata della manutenzione dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica ex art. 13 del D.P.R. 162 del 30/04/1999 che non siano imposti da normative vigenti, ovvero indicati nei successivi punti f) e g) anche comportando l'ultravigenza del contratto oltre i termini di scadenza per i giorni necessari per il compimento degli stessi;
- 3) almeno quattro manovre di emergenza dimostrative presso edifici scelti dalla D.L. alla presenza dei membri del servizio di prevenzione e protezione dell'immobile in modo che in caso di necessità, questa possa essere effettuata dal personale di custodia.

d) Assicurazione di responsabilità civile

Per gli impianti avuti in gestione dalla Provincia di Cremona, a maggior garanzia dei rischi a carico della ditta appaltatrice derivanti dalla responsabilità civile verso terzi, la ditta stessa dovrà essere assicurata presso una primaria Compagnia con massimali idonei e comunque non inferiori ad **Euro € 2.500.000,00**

L'onere di cui al presente paragrafo si intende compreso nei canoni annui di cui all'allegato elenco.

e) Prestazioni extra canone

Qualora nel corso della durata del presente appalto si verificasse la necessità di eseguire interventi per riparazioni o sostituzioni al di fuori delle operazioni di assistenza previste nei canoni annui di cui ai punti precedenti, le stesse potranno essere eseguite solo a seguito di preventiva autorizzazione del personale preposto al controllo e alla D.L.

Per tali prestazioni verrà riconosciuta la sola tariffa oraria prevista e i materiali sostituiti, con esclusione quindi di viaggio, trasferte, rimborso benzina, ecc.

In caso di particolare urgenza la ditta si obbliga ad intervenire anche al di fuori del normale orario di lavoro nonché nei giorni di sabato, domenica e festività in genere, a tal proposito dovranno essere segnalati alcuni recapiti telefonici cui poter ricorrere in caso di necessità.

In queste circostanze l'intervento verrà retribuito a parte con l'applicazione della tariffa oraria prevista per interventi straordinari o festivi.

f) Riparazioni e ammodernamenti

Qualora si riscontrasse la necessità di lavori, sostituzioni, forniture, adeguamenti normativi, di qualsiasi entità e non rientranti nelle prestazioni comprese nei canoni annui di cui ai punti precedenti, la ditta dovrà darne tempestiva comunicazione alla D.L. che valuterà di volta in volta se le prestazioni in argomento potranno essere eseguite nell'ambito delle somme a disposizione del presente appalto, oppure dovranno essere oggetto di apposita e idonea perizia.

f1) Interventi straordinari

Non previsti

g) Esclusioni

Si intendono comunque esclusi dai canoni annui di cui all'elenco allegato:

- gli interventi, le riparazioni e gli adeguamenti previsti da normative specifiche vigenti;
- gli interventi richiesti per il recupero di oggetti in fossa, disservizi causati da sovraccarichi, cattivo uso, manomissioni;
- i ricambi di funi;
- i ricambi di guarnizioni, gli eventuali danni agli avvolgimenti elettrici del motore, trasformatori e relais che non siano indicati nel verbale rilasciato al proprietario e alla Ditta incaricata della manutenzione dal soggetto che ha eseguito la verifica periodica ex art. 13 del D.P.R. 162 del 30/04/1999 che non siano imposti da normative vigenti;
- i ricambi resi necessari da guasti dovuti al cattivo uso dell'impianto, da eventi o cause estranei al normale uso;
- le opere concernenti abbellimenti o modifiche normative, anche se prescritte da disposizioni di legge o dall'Ente Ispettivo preposto.

Ogni intervento dovrà essere comunicato all'Ufficio Tecnico della Provincia entro 2 giorni dall'esecuzione dell'intervento o della visita.

Qualora durante il periodo di validità del presente appalto la D.L. riscontrasse che le operazioni previste ai punti **a), b), c), f1)**, non fossero state realizzate o fossero realizzate non correttamente verrà applicata la penale prevista dall'art. 22 del presente capitolato speciale d'appalto.

ART. 25 QUALITÀ DEI MATERIALI

I materiali da impiegare dovranno essere delle migliori qualità, trovarsi in perfetto stato di conservazione, rispondere a tutte le norme previste nel capitolato d'onere ed a quelle che la D.L. avesse a fissare all'atto

della esecuzione e, prima che siano messi in opera, dovranno essere accettati dalla D.L.; in particolare tutti i componenti ed i dispositivi di sicurezza degli ascensori da integrare o da sostituire dovranno essere conformi a quanto indicato dagli art. 6, 7 del D.P.R. 162 del 30/04/1999.

I materiali non riconosciuti idonei dovranno essere allontanati dal cantiere, a cura e spese dell'impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.L., l'impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 26 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti coi migliori e più adatti materiali e mezzi d'opera e secondo le buone regole dell'arte.

L'appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti necessari per la buona riuscita delle opere e dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni e norme impartite in corso d'opera dalla D.L. L'appaltatore resta, fino alla liquidazione finale, responsabile della buona esecuzione del lavoro.

Cremona, li

IL CAPO SERVIZIO TECNICO

(Ing. Massimiliano Rossini)